



Comune di Ponte nelle Alpi
Provincia di Belluno

Regolamento per l'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al Servizio Gestione Rifiuti Urbani

Art. 1, commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014)

Approvato con Deliberazione CC n. 5 de 08.04.2014
Modificato con Deliberazione CC n. 34 del 20.12.2016
Modificato con Deliberazione CC n. 16 del 09.06.2021

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la tariffa, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva dal soggetto – nel seguito denominato Gestore – individuato dal Comune di Ponte nelle Alpi.
2. La tariffa, di cui al comma 1 del presente articolo, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Il presente Regolamento definisce la disciplina per la determinazione della tariffa avente natura di corrispettivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dettando le disposizioni per la relativa applicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nel territorio del Comune di Ponte nelle Alpi è istituita apposita tariffa.
2. Sono assoggettati alla tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e quelli espressamente assimilati con il "Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani".
3. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, inteso come prevenzione, spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento è definito dal relativo contratto di servizio tra il soggetto Gestore e il Comune di Ponte nelle Alpi.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. Al Soggetto Gestore competono obbligatoriamente, con diritto di privativa sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b. la gestione degli assimilati ai rifiuti urbani avviati allo smaltimento in tutte le singole fasi;
 - c. la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani;
 - d. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - e. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - f. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 152/2006.
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali, pertanto, possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

Art. 4 - Presupposti soggettivi ed oggettivi e ambito di applicazione della tariffa

1. L'introduzione della tariffa persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, incoraggiando la minore produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il recupero e, dall'altro, incentivando l'efficienza gestionale dei relativi servizi.
2. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi, conduca ovvero detenga locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, costituenti utenze, esistenti sul territorio comunale. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine l'attivazione del pubblico servizio di energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
4. La tariffa è altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
5. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
6. Il Soggetto gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della tariffa, tenendo in considerazione la presenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo per l'applicazione della tariffa medesima.
7. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che, in conformità all'art. 1 comma 668 della Legge 27/12/2013 n.147, sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.
8. La tariffa corrispettiva in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972.
9. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Belluno sull'imponibile della tariffa. Fino al 2020 i versamenti del TEFA e della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, a partire dall'anno d'imposta 2021, gli importi relativi al TEFA sono versati distintamente dalla tariffa così come previsto dalla risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
10. Il Consiglio Comunale determina annualmente l'articolazione tariffaria, per ciascuna utenza, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Soggetto Gestore.

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4.

2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

- per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, o in caso di abitazione a disposizione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate come utenze domestiche con la riduzione prevista per le seconde case e con componenti del nucleo familiare pari a 2 unità, fino ad un limite di 8 posti letto. Sopra gli 8 posti letto sono considerate "utenze non domestiche".

Art. 6 - Locali in multiproprietà, centri commerciali, artigianali e di servizi integrati

1. Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali e alle aree in uso esclusivo.

2. In deroga al comma precedente, l'amministratore dei locali in multiproprietà, i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può richiedere al Soggetto gestore di sostituirsi nel pagamento della Tariffa complessiva relativa a tutti i locali in gestione, a condizione che venga presentata un'esplicita richiesta.

3. Il soggetto responsabile di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 7 - Esclusioni del presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. Non sono soggetti, inoltre, al pagamento della Tariffa e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

- i locali che risultino inutilizzati, chiusi, e privi di allacciamento al pubblico servizio di energia elettrica e privi di impianti fotovoltaici e/o altri impianti atti all'autoproduzione di energia;
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, qualora non venga richiesto specifico servizio;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali ed aree operative;
- locali interclusi o impraticabili;
- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e le aree cimiteriali;
- le superfici destinate a sale di esposizione di museo;
- soffitte, stenditoi, solai, sottotetti e simili, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, con altezza non superiore a mt. 1,50;
- la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in fabbricati, fermo restando l'assoggettabilità alla tariffa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabile in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie di fondi rustici che non abbiano subito modifiche o interventi edilizi atti a modificarne la destinazione d'uso, anche semplicemente di fatto;
- centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - per le utenze non domestiche le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. L'esclusione dal pagamento della Tariffa in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui viene attivata l'utenza o, se antecedente, dal giorno in cui viene predisposta la fornitura del servizio e termina con la cessazione dell'utenza o, se successiva, con la cessazione della fornitura del servizio.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, risultanti alla data di fine periodo di fatturazione, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza, o per le utenze intestate ai soggetti non residenti, si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia (nel caso si tratti di dimora abituale che non abbia ancora ottenuto la residenza anagrafica);
 - per le utenze intestate ai soggetti non residenti, non aventi dimora abituale, si considera un numero di componenti del nucleo familiare pari ad uno;
 - per le utenze domestiche, intestate a residenti, tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari in modo non continuativo (seconde case) si considera un numero di componenti il nucleo pari zero;
 - per le unità immobiliari a uso abitativo, registrate catastalmente come unica unità abitativa, occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà;
 - per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente, si considera un numero di componenti il nucleo pari a uno.
5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare periodicamente al soggetto gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati.
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione,

la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. Non rilevano, invece i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 21.

8. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Sono compresi nel calcolo cantine, balconi e terrazze coperte. Sono esclusi dal calcolo i vani scala e i locali con altezza inferiore a 1,5 metri.

9. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq., a seconda che la frazione sia superiore, uguale oppure inferiore al mezzo mq.

10. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte a uso privato, le superficie operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile.

12. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 9 - Gettito della tariffa

1. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

4. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. In caso di mancata adozione della tariffa si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può, comunque, essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo, salvo conguaglio per l'anno in corso degli aggiornamenti e/o modifiche tariffarie approvate per il medesimo periodo. Non viene considerata modifica della tariffa l'adeguamento del costo complessivo del servizio all'incremento dell'indice Istat del costo della vita riferito all'anno precedente.

Art. 10 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa sarà commisurata:

a) per le utenze domestiche: in relazione al volume del contenitore del rifiuto secco non riciclabile assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;

b) per le utenze non domestiche: in relazione al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato a ciascuna utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.

3. Il Regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa per ciascuna utenza

4. Ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa in ragione del volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro del contenitore. Qualora l'utenza disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.

5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore; il volume non può scendere, comunque, sotto i 120 lt.

6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella allegato 6, secondo le modalità di calcolo definite dal Soggetto Gestore.

Art. 11 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile sarà rapportata:

a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente Regolamento; nell'ambito dell'applicazione della Tariffa, le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile sono specificate nell'allegato 3 al presente regolamento;

b) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento; nell'ambito dell'applicazione della Tariffa le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico sono specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

2. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

5. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva a mezzo PEC al Gestore entro il 31 maggio di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio è da intendersi quale scelta di rimanere con la gestione pubblica dei rifiuti urbani.

6. La parte variabile non sarà calcolata per le utenze domestiche di cittadini residenti nel comune facenti parte di un nucleo familiare con un'utenza attiva (c.d. "prima casa"), qualora siano soggetti passivi di eventuale utenza a disposizione o ad uso non continuativo (c.d. "seconda casa"), nel caso di mancato utilizzo/ritiro dei contenitori per la raccolta relativi a tale seconda utenza.

7. Il Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale determina:

- a) le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili;
- b) le modalità di applicazione dei criteri di tariffazione di cui al presente articolo.

8. Salvo diversa disposizione di legge, qualora la deliberazione di cui al precedente comma 4 non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati gli indirizzi già in vigore.

Art. 12 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. A ciascuna rilevazione della pesatura viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come previsto dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.

2. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un numero di chilogrammi corrispondenti ai seguenti svuotamenti

Numero componenti famiglia	Numero svuotamenti annui bidoni da 120 litri	Numero svuotamenti annui bidoni da 40 litri
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12
5	5	15
>5	5	15

b) per le utenze non domestiche: un numero di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno

3. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla data di fine del periodo di fatturazione, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

4. Gli utenti per i quali siano state elevate sanzioni o raccolte le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la Tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione, pari a 120 litri, per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

5. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nel seguente modo:

a) in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

Art. 13 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Ai fini della classificazione dei locali e delle aree, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte.

2. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente.

3. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa gli importi saranno distinti nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse. Pertanto, nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.

4. Ai fini della classificazione di cui ai commi precedenti, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat relativi all'attività principale

o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

7. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali o paritarie resta disciplinato dall'art. 33bis del D.L. 31 dicembre 2007, n.248. La somma attribuita al Comune ai sensi del precedente capoverso è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa.

8. In mancanza dei presupposti soggettivi le utenze non domestiche (con locali catastalmente censiti come categoria C1 o D) dopo la chiusura dell'attività sono da considerarsi utenze domestiche, senza che il proprietario dei locali faccia il cambio di destinazione d'uso dei locali stessi.

9. Le attività di B&B e Affittacamere che presentino idonea documentazione comprovante l'attività, vengono considerate, ai fini della tariffa rifiuti, come utenze domestiche con la riduzione prevista per le seconde case e con componenti del nucleo familiare pari a 2 unità, fino ad un limite di 8 posti letto. Le attività con più di 8 posti letto sono considerate "non domestiche".

10. Le attività di Agriturismo, con somministrazione di cibi e bevande e/o posti letto, vengono considerate utenze non domestiche ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti.

Art. 14 - Definizione di locali tassabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. A tal fine sono da considerarsi tassabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, ove si producono rifiuti urbani ed assimilati. Sono compresi nel calcolo cantine, balconi e terrazze coperte. Sono esclusi dal calcolo i vani scala e i locali con altezza inferiore a 1,5 metri.

3. Per quanto riguarda le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e loro pertinenze, sono da considerarsi sottoposte al regime tariffario i locali e le aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi.

Art. 15 - Riduzioni per utenze domestiche e non domestiche

1. La Tariffa si applica in misura ridotta, limitatamente alla quota variabile nel seguente caso:

a. riduzione del 50 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (uso non superiore a 183 giorni nell'anno solare), a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato;

2. riduzione della tariffa della quota fissa relativa alla dotazione standard dell'80% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le predette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Per le utenze di cui al punto precedente si considerano pari a zero gli svuotamenti minimi.
4. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica (frazione vegetale e frazione umida) con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
5. Le riduzioni della Tariffa di cui ai commi 1 e 4 sono cumulabili e calcolate nel seguente modo:
 - imponibile quota variabile -50%;
 - sul risultato del rigo precedente, - 30%.
6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo/convenzione per il compostaggio secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
7. Per le utenze domestiche di proprietà di cittadini italiani pensionati iscritti all'A.I.R.E., su specifica richiesta dell'interessato, viene applicato il D.L. 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 che prevede la riduzione a un terzo dell'importo della Tariffa.

Art. 16 - Condizioni di sostituzione nel pagamento della Tariffa

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata al Soggetto gestore o ai Concessionari dei servizi.

Art. 17 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili), e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti.
2. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di kit assegnati e secondo le modalità di cui all'allegato 4 al presente regolamento.
3. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente Regolamento.
4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali organizzate da Soggetti non aventi scopo di lucro, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione al numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato su richiesta del promotore senza alcun corrispettivo per la parte fissa della Tariffa, ai sensi del presente Regolamento. La parte variabile della Tariffa, relativa alla produzione di rifiuti, è comunque dovuta da tali Soggetti.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Soggetto gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della parte fissa della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il

Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.

6. Nel caso l'utente non richieda i servizi necessari alla gestione dei rifiuti, è comunque dovuta la Tariffa per un importo pari a quello indicato al comma precedente.

Art. 18 - Mercati

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, la Tariffa è dovuta in relazione al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per l'esercizio di attività.

2. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui all'allegato 5 al presente Regolamento.

3. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente Regolamento.

Art. 19 - Servizi per le utenze non domestiche presso l'Ecocentro

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'Ecocentro eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze previa apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore, viene determinata annualmente una Tariffa commisurata ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

2. La Tariffa di cui al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.

4. Per autorizzazioni una-tantum, che avranno durata minima pari a un mese, il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della Tariffa espressa in dodicesimi, mediante arrotondamento per eccesso delle frazioni di mese.

Art. 20 - Servizi extra

1. Il Soggetto gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa.

2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:

- la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
- la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;
- il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
- tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, nel servizio a pesatura per le utenze non domestiche, così come individuati nel Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.

3. E' demandata al Soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra.

4. E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 21 - Comunicazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto gestore.

2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici del gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. E' ammessa la trasmissione della dichiarazione tramite sistemi telematici, a condizione che il mittente sia identificabile secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Art. 22 - Controllo

1. Il Soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.

2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

3. I controlli possono essere effettuati da personale del Soggetto gestore o da personale delegato dal medesimo.

4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

6. Il Soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatori di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto gestore sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dagli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

Art. 23 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dalla normativa vigente, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267 sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, con le seguenti sanzioni:

a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro € 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione o cessazione utenza	€ 50,00	€ 500,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione o cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 100,00	€ 500,00
Omessa presentazione della denuncia di	€ 80,00	€ 500,00

attivazione o cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche		
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	€ 50,00	€ 300,00

c) Il Soggetto Gestore viene delegato all'irrogazione delle sanzioni sopra descritte.

2. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 24 - Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato nei modi ed entro i termini indicati nella fattura stessa .

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o con posta elettronica. Per le utenze non domestiche le fatture vengono spedite telematicamente tramite SDI.

In caso di richiesta di spedizione dei duplicati di copie delle fatture in precedenza rilasciate, l'utente dovrà versare al Gestore una quota per le spese di segreteria.

3. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.

5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:

- per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
- per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento della Tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa, avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigenti.

2. Il Soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.

3. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Belluno sull'imponibile della tariffa. Fino al 2020 i versamenti del TEFA e della tariffa avente natura corrispettiva sono effettuati cumulativamente, a partire dall'anno d'imposta 2021, gli importi relativi al TEFA sono versati distintamente dalla tariffa così come previsto dalla risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

4. L'obbligazione pecuniaria si protrae nei 5 (cinque) anni successivi dalla sua decorrenza.

5. E' facoltà del Soggetto gestore la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della Tariffa. L'ammontare della Tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in almeno due rate, salvo per gli importi inferiori:

- a 120,00 euro per le utenze domestiche,
- a 200,00 euro per le utenze non domestiche,

i quali saranno pagati in un'unica soluzione.

6. Salvo diverse esigenze motivate, la distanza tra la scadenza delle due rate della medesima fattura dovrà essere almeno pari a 60 giorni.

7. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fattura successiva mediante conguaglio compensativo.

8. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente fattura, il pagamento dell'importo dovuto potrà essere previsto in un'unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.

9. Si potrà procedere all'addebito della Tariffa in un'unica rata:

- in caso di emissione della fattura riferita al solo conguaglio per il periodo precedente;
- in caso di emissione della fattura riferita al solo acconto, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto;
- in caso di emissione della fattura riferita sia al conguaglio del periodo precedente sia all'acconto per il periodo successivo, qualora il termine di scadenza del pagamento sia fissato oltre i 2/3 del periodo considerato per l'acconto.

10. Il Soggetto gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R. D. 14/04/1910, n. 639 o altro sistema previsto dalla normativa vigente.

11. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.

12. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

13. Su richiesta scritta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della fattura per importi superiori a 50 (cinquanta) euro. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della fattura. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.

14. E' istituito il deposito cauzionale da parte degli utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Soggetto Gestore.

Art. 26 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato dal Soggetto gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00 (dodici/00), comprensivi di Iva ed addizionale, per anno d'imposta.

Art. 27 - Contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tariffa.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 29 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.
2. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della tariffa conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino al 31 dicembre 2013.
3. Restano valide le denunce prodotte ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
5. Per l'applicazione della tariffa di cui al comma 668, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti e future in materia e quelle del Codice Civile.

7. Gli Allegati al presente regolamento hanno validità a partire dall'anno solare 2014; essi potranno essere successivamente modificati contestualmente all'approvazione annuale dei piani finanziari e delle tariffe ferma restando la validità delle parti restanti.

8. Per l'anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi del comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative applicate dal Comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.

Art. 30 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente "Regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni" ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, il Gestore fornisce, all'amministratore o ai condòmini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all'amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.

Art. 31 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di Tari.

2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla legislazione vigente nella materia oggetto del presente Regolamento costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI – ALLEGATI

Allegato 1 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

Solo per il rifiuto secco non riciclabile:

$$Tf = \left[\frac{C_{tf}}{\sum K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \right] \cdot V$$

$$se: V_{max} \geq V \geq 0 \leq \rightarrow V = V_{min}$$

con

Tf = Tassa fissa per utenza domestica (€).

$V(v)$ = volume dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza domestica (lt). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume v,

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta,

V_{max} = volume standard massimo assegnato all'utenza domestica (lt);

V_{min} = volume standard minimo assegnato all'utenza domestica (lt);

C_{tf} = costi totali fissi attribuiti alle utenze domestiche (€).

PARTE VARIABILE

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tassa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche (€);

$Qtot$ = quantità totale di frazione secca non riciclabile raccolta dalle utenze domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum N(n) \cdot K(n)} \cdot K(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un' utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

$Qtot$ = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$K(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare. Corrispondente al coefficiente "Kb di cui all'allegato 6 al presente Regolamento.

Allegato 2 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$Tf = \left[\frac{C_{tf}}{\sum K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \right] \cdot V$$

Per la raccolta del rifiuto secco residuo

se: $V \leq V_{\min} \rightarrow Tf = V_{\min}$

Per la raccolta dei rifiuti riciclabili

se: $V \leq V_{\min} \rightarrow Tf = 0$

con

T = Tassa fissa per utenza non domestica (€);

$V(v)$ = volume dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (lt). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{\min} = volume standard minimo assegnato all'utenza non domestica (lt);

C_{tf} = costi totali fissi attribuiti alle utenze non domestiche (€).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{q_{tot}}$$

con

T_v = Tassa variabile per utenza non domestica (€/periodo);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

Q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto dalle utenze non domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum K(ap) \cdot S(ap)} \cdot K(ap) \cdot S(ap)$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg);

$K(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap" corrispondente al coefficiente "Kd" di cui all'allegato 7 al presente Regolamento;

$S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (mq)

Allegato 3 – Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili	Non quantificate	/
Domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 3
Domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 3
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso presunto	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti presuntivi
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 4
Non domestica condominiale	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 4
Non domestica condominiale	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso presunto	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti presuntivi. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 4
Non domestica condominiale	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 4
Non domestica manifestazione ed eventi	Frazioni riciclabili	Peso presunto	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti effettuati

* Ai sensi del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore.

Allegato 4 – Calcolo della parte fissa per manifestazioni ed eventi

La Tassa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi temporanei è definita come segue:

$$Tf = Cf \cdot K$$

con

Tf = Tassa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento);

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/kit);

K = numero di kit di contenitori richiesti.

Allegato 5 – Parte fissa per attività ricorrenti tipo mercati

La Tassa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da attività ricorrenti tipo mercati o altro è determinata come segue:

$$Tf = Cf \cdot N$$

con

Tf = Tassa fissa annua per mercati (€/anno);

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo per ciascun posto vendita (€/N);

N = numero di posti vendita.

Allegato 6 – Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K_1(v)$ e $K_2(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula

$$K(v) = K_1(v) \times K_2(v)$$

K1(v)			
TIPO contenitore	min	max	scelto
25	1,30	1,80	
50	1,10	1,50	
120	0,95	1,15	
240	0,85	1,00	
360	0,75	1,00	
660	0,65	0,85	
1000	0,55	0,65	
1700	0,40	0,55	
< 2 mc mano	0,10	0,50	
Cerd	0,10	0,50	
5000	0,15	0,35	
25000	0,05	0,25	

K2(v)			
Tipo contenitore	min	max	scelto
Carta	0,30	0,70	
Vetro-plastica-lattine	0,30	0,70	
Umido 2 v/sett.	1,00	2,00	
Secco 1 v/sett.	0,80	1,20	
Umido 3 v/sett.	1,00	2,00	
Secco 3 v/sett.	2,00	4,00	
Vegetale	0,50	0,70	
Altre raccolte	0,40	0,70	
Raccolta su chiamata	0,50	1,00	